

OGGETTO: Approvazione di alcune modifiche al vigente Regolamento organico del personale dipendente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il Regolamento organico del personale dipendente del Comune di Bondo, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 08.03.2001, esecutiva, come successivamente modificato ed integrato.

Vista la circolare della Regione Trentino Alto-Adige – Ripartizione II – Affari Istituzionali, competenze ordinamentali e previdenza n. 3/EL/2014 del 13.08.2014, pervenuta al protocollo comunale in data 14.08.2014, sub. n. 2488, con la quale si invitano le amministrazioni locali ad adeguare il rispettivo Regolamento organico ai criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti, come enucleati dal tavolo tecnico costituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica in attuazione dell'intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali raggiunta nella Conferenza unificata del 24 luglio 2013.

Considerato che, per quanto riguarda limiti, tipologie di incarichi ed attività consentiti ai dipendenti degli enti locali della Regione Trentino Alto-Adige, taluni criteri sono stati ridefiniti dal legislatore regionale (articolo 1, comma 1, lettere p), q), r), s) e t) della L.R. 25.05.2012, n. 2, confluito nell'articolo 23 *"Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi"* del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei Comuni della Regione Trentino Alto-Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 2/L. e successivamente modificato dal D.P.Reg. 11.05.2010, n. 8/L. e dal D.P.Reg. 11.07.2012, n. 8/L.).

Ricordato che la disciplina legislativa regionale in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi attribuisce comunque ai Regolamenti organici dei Comuni la competenza a disciplinare i casi di incompatibilità e cumulo di impieghi, limitandosi a dettare principi e criteri direttivi, tra cui anche quelli introdotti dalla normativa sopra richiamata, che i Regolamenti comunali devono osservare (primo comma del succitato articolo 23).

Rilevato che l'adeguamento del Regolamento organico costituisce un adempimento doveroso per ciascuna amministrazione, ai sensi della lettera b) del comma 60 dell'articolo 1 della legge 06.11.2012, n. 190 e che, per quanto riguarda al termine per l'adeguamento, l'intesa raggiunta tra Governo, Regioni ed Enti locali in sede di Conferenza unificata del 24 luglio 2013 aveva stabilito (v. punto 6. Incarichi vietati ai dipendenti), che gli enti fossero tenuti ad adottare i Regolamenti entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori del tavolo tecnico costituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica.

Acquisiti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi, per quanto di competenza, dal Segretario comunale e dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 81 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Dato atto che non necessita l'acquisizione dell'attestazione della copertura finanziaria, resa dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 19 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L., così come successivamente modificato ed integrato, in quanto il presente atto non comporta alcun impegno di spesa.

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei Comuni della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 2/L. e ss.mm.

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 26.10.2009, esecutiva.

Con voti, espressi nelle forme di legge, favorevoli n. 13, contrari nessuno ed astenuti nessuno su n. 13 Consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori all'uopo designati in apertura di seduta,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le seguenti modifiche agli articoli 105, 106, 107, 109 e 112 del vigente Regolamento organico del personale dipendente, approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 08.03.2001, esecutiva:

TITOLO VI

DIVIETI, INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI - CUMULO DI IMPIEGHI E INCARICHI

Art. 105 - Divieti

1. Sono vietati gli incarichi che presentano i caratteri dell'abitualità e professionalità pertanto ai dipendenti comunali non è consentito l'esercizio del commercio, dell'industria e della professione o l'instaurazione di un rapporto di lavoro o di impiego alle dipendenze di privati o di enti pubblici o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, fatte salve le nomine disposte dall'amministrazione comunale. L'incarico presenta i caratteri della professionalità laddove si svolga con i caratteri della abitualità, sistematicità/non occasionalità e continuità, senza necessariamente comportare che tale attività sia svolta in modo permanente ed esclusivo. Ferma restando la disciplina delle incompatibilità prevista da quest'articolo, non è preclusa l'iscrizione dei dipendenti ad albi professionali o registri pubblici secondo quanto previsto dagli ordinamenti professionali.
2. Sono vietati gli incarichi che possano dar luogo a conflitto di interesse e cioè quando presentano le seguenti caratteristiche:
 - a) gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti nei confronti dei quali la struttura di assegnazione del dipendente ha funzioni relative al rilascio di concessioni o autorizzazioni o nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, anche in forma tacita;
 - b) gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti fornitori di beni o servizi per l'amministrazione, relativamente a quei dipendenti delle strutture che partecipano a qualunque titolo all'individuazione del fornitore;
 - c) gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che detengono rapporti di natura economica o contrattuale con l'amministrazione, in relazione alle competenze della struttura di assegnazione del dipendente, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge;
 - d) gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che abbiano o abbiano avuto nel biennio precedente un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza;
 - e) gli incarichi che si svolgono nei confronti di soggetti verso cui la struttura di assegnazione del dipendente svolge funzioni di controllo, di vigilanza o sanzionatorie, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge;
 - f) gli incarichi che per il tipo di attività o per l'oggetto possono creare nocumeto all'immagine dell'amministrazione, anche in relazione al rischio di utilizzo o diffusione illeciti di informazioni di cui il dipendente è a conoscenza per ragioni di ufficio;
 - g) gli incarichi e le attività per i quali l'incompatibilità è prevista dal d.lgs. n. 39/2013 o da altre disposizioni di legge vigenti;
 - h) gli incarichi che, pur rientrando nelle ipotesi di deroga dall'autorizzazione di cui all'art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, presentano una situazione di conflitto di interesse;
 - i) in generale, tutti gli incarichi che presentano un conflitto di interesse per la natura o l'oggetto dell'incarico o che possono pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

La valutazione operata dall'amministrazione circa la situazione di conflitto di interessi va svolta tenendo presente la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la sua posizione nell'ambito dell'amministrazione, la competenza della struttura di assegnazione e di quella gerarchicamente superiore, le funzioni attribuite o svolte in un tempo passato ragionevolmente congruo. La valutazione deve riguardare anche il conflitto di interesse potenziale, intendendosi per tale quello astrattamente configurato dall'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.

3. Sono preclusi a tutti i dipendenti, a prescindere dalla consistenza dell'orario di lavoro, gli incarichi che presentano le seguenti caratteristiche:
 - a) gli incarichi, ivi compresi quelli rientranti nelle ipotesi di deroga dall'autorizzazione, che interferiscono con l'attività ordinaria svolta dal dipendente pubblico in relazione al tempo, alla durata, all'impegno richiestogli, tenendo presenti gli istituti del rapporto di impiego o di lavoro concretamente fruibili per lo svolgimento dell'attività; la valutazione va svolta considerando la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la posizione nell'ambito dell'amministrazione, le funzioni attribuite e l'orario di lavoro;
 - b) gli incarichi che si svolgono durante l'orario di ufficio o che possono far presumere un impegno o una disponibilità in ragione dell'incarico assunto anche durante l'orario di servizio, salvo che il dipendente fruisca di permessi, ferie o altri istituti di astensione dal rapporto di lavoro o di impiego;
 - c) gli incarichi che, aggiunti a quelli già conferiti o autorizzati, evidenziano il pericolo di compromissione dell'attività di servizio;
 - d) gli incarichi che si svolgono utilizzando mezzi, beni ed attrezzature di proprietà dell'amministrazione e di cui il dipendente dispone per ragioni di ufficio o che si svolgono nei locali dell'ufficio, salvo che l'utilizzo non sia espressamente autorizzato dalle norme o richiesto dalla natura dell'incarico conferito d'ufficio dall'amministrazione;
 - e) gli incarichi a favore di dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale, salve le deroghe autorizzate dalla legge e dal presente Regolamento;
 - f) comunque, tutti gli incarichi per i quali, essendo necessaria l'autorizzazione, questa non è stata rilasciata, salva la ricorrenza delle deroghe previste dalla legge e dal presente Regolamento.
4. Non è consentito conferire incarichi a personale collocato in pensione di anzianità nel quinquennio successivo alla cessazione dal servizio, salvo incarichi nel periodo immediatamente successivo alla cessazione del rapporto, di durata complessiva non superiore a sei mesi, per indifferibili esigenze di servizio al personale cessato che ha già svolto la medesima attività, qualora tale competenza non sia immediatamente reperibile né all'interno né all'esterno dell'amministrazione.

Art. 106 - Attività libere

1. Ai dipendenti comunali è consentito, senza alcuna autorizzazione e/o comunicazione, svolgere al di fuori dell'orario di lavoro, le seguenti attività:
 - a) attività svolte a titolo gratuito per le quali non è corrisposto alcun compenso ma solo il rimborso delle spese documentate;
 - b) partecipazione a società, aventi anche fini di lucro, a titolo di semplice socio "socio passivo" senza alcun coinvolgimento nella amministrazione della società;
 - c) assunzione di cariche in società cooperative o in associazioni e comitati per le quali non è corrisposto alcun compenso ma solo il rimborso delle spese documentate;
 - d) collaborazione a giornali, riviste e altri mezzi di informazione per le quali non è corrisposto alcun compenso;
 - e) attività artistica nel campo della letteratura, della musica, del teatro, della cinematografia, della scultura e della pittura che costituisca esercizio del diritto d'autore;
 - f) attività sportive;
 - g) attività agricola.
2. E' consentita, senza alcuna autorizzazione, l'assunzione di cariche in associazioni, comitati ed enti che non perseguono scopo di lucro.

Art. 107 - Incarichi e attività compatibili

1. Sono escluse dal divieto di cui al comma 1 dell'art. 105, ferma restando la necessità dell'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, i seguenti incarichi ed attività, svolti al di fuori dell'orario di lavoro:
 - a) incarichi in associazioni, comitati, enti senza scopo di lucro, nonché presso altre amministrazioni locali, consorziali, intercomunali o comunitarie;
 - b) assunzione di cariche in società, aziende, imprese a cui partecipa il Comune;
 - c) assunzione di cariche in enti o altri soggetti giuridici a cui partecipa il Comune e/o società a partecipazione comunale;
 - d) assunzione di cariche sociali in società cooperative;

- e) *collaborazione con organismi o società cui partecipano i Comuni o loro associazioni;*
- f) *collaborazione a giornali, riviste e altri mezzi di informazione;*
- g) *attività di amministratore del condominio di appartenenza;*
- h) *prestazioni occasionali e saltuarie rese a favore di soggetti privati o pubblici.*

I compensi percepiti complessivamente per gli incarichi e le attività autorizzati ai sensi del comma 1, lettere a) ed h), compresi gli incarichi per la revisione economico-finanziaria, non possono superare annualmente l'importo lordo di euro 20.000,00. Il dipendente dichiara nella richiesta di autorizzazione il rispetto del suddetto limite.

Art. 109 - Autorizzazioni

1. *Le autorizzazioni allo svolgimento degli incarichi e attività compatibili sono rilasciate dal Segretario comunale e, se riguardanti quest'ultimo, dal Sindaco, su richiesta del dipendente interessato o del soggetto a favore del quale lo svolgimento dell'attività è previsto; nel secondo caso la richiesta deve essere comunque controfirmata dal dipendente.*
2. *Nella domanda di autorizzazione deve essere indicato il soggetto conferente l'incarico, la natura, i contenuti, il luogo di svolgimento e la durata dell'incarico e i proventi che ne derivano.*
3. *Il Segretario comunale si pronuncia sulla domanda di autorizzazione entro 20 giorni dalla presentazione.*
4. *Il dipendente deve comunicare tempestivamente e per iscritto all'Amministrazione comunale eventuali variazioni intervenute successivamente.*

Art. 112 - Dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale

1. *Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con orario non superiore al 50 per cento dell'orario a tempo pieno, tenuto conto dei divieti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 105, può essere autorizzato dall'Amministrazione comunale, con le modalità di cui all'art. 109, all'esercizio di prestazioni di lavoro autonomo o subordinato, sempreché l'ente non offra, entro un congruo termine, un impiego a tempo pieno. Per quanto non previsto si continuano ad applicare le norme statali in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi. È consentito, senza alcuna autorizzazione, esercitare l'attività agricola.*
2. di confermare in ogni altra sua parte il Regolamento organico del personale dipendente approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 08.03.2001, esecutiva e ss.mm.;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 79, comma 1, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L., la presente deliberazione diviene esecutiva decorsi dieci giorni dall'inizio della sua pubblicazione;
4. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, al fatto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo ex art. 79 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L., durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale ex art. 2, lettera b), della legge 06.12.1971, n. 1034 entro 60 giorni.